



N.18 del 26 giugno 2014

**GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE  
DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA**

LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO**

---

**OGGETTO: Quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012 ai sensi dell'art.31 dell'allegato A alla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI) n. 643/2013/R/IDR.**

---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di giugno, alle ore 10,00 e seguenti, in Cagliari, nella sala delle adunanze dell'Ente, il Commissario Alessandro Bianchi ha adottato il presente atto deliberativo.  
Svolge le funzioni di Segretario il funzionario Dott. Giuseppe Lutz.

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato la legge regionale 8 febbraio 2013, n.3, come modificata e integrata dalle leggi regionali 17 maggio 2013, n.11, e 15 gennaio 2014, n.5, a norma della quale, nelle more del riordino del servizio idrico integrato, sono attribuite ad un Commissario straordinario le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito fino al 31 dicembre 2014.

Premesso, inoltre, che:

- con decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.10 del 27 gennaio 2014, il Dr. Alessandro Bianchi è stato nominato Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 della L.R. 8 febbraio 2013, n.3;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 gennaio 2014 è stato conferito all'Ing. Maurizio Meloni l'incarico di Direttore Generale, con decorrenza dal 1 febbraio 2014, per la durata del mandato del Commissario.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 7 agosto 2013 inerente la presa d'atto delle LL.RR. 3/2013 e 11/2013 che modifica la denominazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) in "Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna – Leggi regionali n. 3/2013 e n. 11/2013".

Premesso, altresì, che:

- con Ordinanza del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in Sardegna n.321 del 30 settembre 2002 è stato approvato il Piano d'Ambito;
- con deliberazione dell'Assemblea Consortile n.25 del 29 dicembre 2004 è stato individuato il soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna ed approvati lo schema di Convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore, il disciplinare tecnico e la relazione tecnico – economica.
- la convenzione di gestione di cui sopra è stata sottoscritta in data 30 dicembre 2004 (Rep. n.2/2004);
- con deliberazione del Commissario n.223 del 16 dicembre 2010 è stata approvata la revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito con i relativi allegati: relazione di accompagnamento, programma degli interventi, piano economico finanziario;
- con deliberazione del Commissario n.234 del 30 dicembre 2010 è stato approvato lo schema di convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato, redatto in conformità all'articolo 151, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- con deliberazione del Commissario n.23 del 14 aprile 2011 sono stati aggiornati in base alle prescrizioni della Co.N.Vi.R.I. il Piano Economico Finanziario e lo Sviluppo Tariffario 2011/2028, elaborati costituenti la revisione straordinaria del vigente Piano d'Ambito già oggetto di approvazione con Deliberazione del Commissario n.223 del 16 dicembre 2010;
- con delibera n.62 del 6 giugno 2011, recante "Verifica della corretta redazione della revisione straordinaria del Piano d'Ambito della Sardegna", la Commissione Nazionale per la Vigilanza sulle Risorse Idriche, ha valutato "il piano d'ambito dell'ATO della Sardegna conforme alla normativa vigente, subordinatamente al rispetto della seguente prescrizione: stipulare la nuova Convenzione di gestione prima dell'effettiva applicazione della presente revisione" con riferimento "alla sola verifica della parte della revisione straordinaria effettuata ai fini della rettifica dei valori relativi ai costi operativi ed ai volumi erogati, come manifestatisi nel periodo regolatorio 2005-2010";
- con deliberazione del Commissario n.42 del 5 luglio 2011 si è preso atto delle determinazioni assunte dalla Co.N.Vi.R.I. con la delibera n.62/2011, subordinando l'efficacia, con decorrenza 1 gennaio 2011, della revisione straordinaria del Piano d'Ambito e del conseguente adeguamento tariffario, alla sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato aggiornata in conformità con l'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
- con deliberazioni del Commissario n.50 del 27 luglio 2011, n.83 del 15 dicembre 2011, n.84 del 28 dicembre 2011 e n.1 del 14 febbraio 2012, sono stati aggiornati lo schema di Convenzione e l'annesso schema di Disciplinare Tecnico, redatti in conformità:
  - all'articolo 151, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152;
  - alle indicazioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. nella convenzione-tipo, adottata con delibera n.55 del 15 marzo 2011;

- alle osservazioni e prescrizioni dettate dalla Co.N.Vi.R.I. con delibera n.62 del 6 giugno 2011;
  - alla pronuncia del Consiglio di Stato n.1 del 3 marzo 2008;
  - alla deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n.24 del 1 aprile 2009;
- con decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 è stata soppressa l'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, succeduta alla Co.N.Vi.R.I., trasferendo all'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEGSI) "le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- in data 22 febbraio 2012 è stata sottoscritta la Convenzione (di cui al Rep. A.A.T.O. n.9/2012) regolante i rapporti tra l'Autorità d'Ambito e il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Considerato che:

- con la deliberazione n. 74/2012/R/IDR del 1 marzo 2012 l'AEEG ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- con il documento per la consultazione n. 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 l'AEEG ha presentato le prime proposte in tema di adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici, prospettando un modello tariffario a regime e prefigurando, in attesa di sistematizzare la raccolta dati e l'espletamento delle analisi necessarie, di adeguare transitoriamente i metodi tariffari applicati a quella data, anche al fine di tenere conto del quadro normativo risultante dagli esiti del referendum popolare del 12-13 giugno 2011, come sanciti dal D.P.R. n. 116/2011, eliminando, il riferimento alla "adeguata remunerazione del capitale investito" tra i fattori da considerare nella determinazione della tariffa;
- con la deliberazione n. 347/2012/R/IDR del 2 agosto 2012, come integrata dalla deliberazione n. 412/2012/R/IDR dell'11 ottobre 2012, l'AEEG ha posto in capo ai gestori del servizio idrico integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 secondo i criteri contenuti nelle istruzioni di compilazione di cui all'Allegato 3 della determinazione 2/2012-TQI, successivamente aggiornate all'11 ottobre 2012;
- con la deliberazione n. 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012, l'AEEG ha approvato il metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013 e per l'aggiornamento del Piano economico finanziario del Piano d'Ambito (secondo le previsioni della successiva deliberazione n. 73/2013/R/IDR del 21 febbraio 2013), prevedendo all'art. 7 che, nei casi in cui l'applicazione del metodo tariffario transitorio determini una variazione tariffaria in termini assoluti superiore al limite previsto dal metodo tariffario normalizzato per gli esercizi successivi al primo, è disposta apposita istruttoria con il coinvolgimento degli Enti d'Ambito, prevedendo che il recupero degli eventuali ricavi spettanti avvenga con un meccanismo di perequazione. In attesa del completamento di tale istruttoria, il gestore applicherà in via provvisoria la variazione tariffaria massima prevista dal MTN.
- con il Documento per la consultazione 550/2013/R/IDR l'AEEGSI ha illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (Metodo Tariffario Idrico - MTI), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;
- con la Deliberazione del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/IDR l'AEEGSI ha approvato il metodo tariffario idrico e le disposizioni di completamento;
- ai sensi dell'art.31 dell'allegato A alla deliberazione n. 643/2013/R/IDR gli eventuali conguagli relativi a periodi precedenti al trasferimento all'Autorità delle funzioni di regolazione e controllo del settore, e non già considerati ai fini del calcolo di precedenti determinazioni tariffarie, sono quantificati ed approvati, entro il 30 giugno 2014, dagli Enti d'Ambito o dagli altri soggetti competenti e comunicati all'Autorità;
- ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli deve attenersi alle seguenti regole:
- i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
  - i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
  - è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.

- ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli secondo la tabella riportata al comma 1 dello stesso articolo.

Preso atto che, così come descritto nella relazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione "Calcolo dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012":

- la revisione straordinaria del Piano d'Ambito approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n.223 del 16 dicembre 2010 aveva già quantificato in 88,78 M€ le partite di conguaglio fino al 2010 (così come riportato nella tabella 5 del PEF approvato), con riserva di aggiornare tale valore a seguito di "ulteriore verifica in base alle risultanze contabili del conto economico 2010, nel quale si prevede che un'ulteriore sopravvenienza passiva verrà iscritta a bilancio per effetto della verificata insussistenza di crediti per fatture da emettere";
- come si evince dalla lettura del piano economico finanziario approvato, la differenza tra l'importo che il gestore avrebbe dovuto fatturare per ottenere la copertura del costo totale, e quello effettivamente fatturabile per effetto dei vincoli all'incremento massimo delle tariffe imposti dal Metodo Normalizzato, ha comportato l'aumento del conguaglio già deliberato all'importo complessivo di 104,56 M€ (anno 2011) da aggiornare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGSI;
- a consuntivo i ricavi ottenuti dal gestore dall'applicazione dell'articolazione tariffaria approvata nel 2010 e 2011 (rispettivamente pari 174,5 e 199,0 M€) sono risultati superiori a quelli previsti dalla revisione del piano (170,5 e 179,06 M€) con uno scostamento, pari rispettivamente a 4,0 M€ e 19,9 M€, da aggiornare al 2014 applicando il tasso di inflazione deliberato dall'AEEGSI, dovuto al fatto che i volumi erogati in entrambi gli anni sono stati superiori a quanto previsto nella revisione del PDA;
- al fine della valutazione dei conguagli è necessario considerare l'importo di 3,225 M€ derivante dai rimborsi agli utenti imposti dalla sentenza del Consiglio di Stato 431/08 da aggiornare applicando il tasso di inflazione effettivo a partire dal 2011;
- le sopravvenienze passive sono state accertate dal gestore nei bilanci 2010-2011-2012 e asseverate dal revisore legale della Società e comunicate alla Gestione Commissariale con nota prot. AM/SM/CM 49464/2014 del 20 giugno 2014 (allegato 2 alla presente deliberazione);
- il bilancio consuntivo 2013 del Gestore Abbanoa S.p.A. alla data odierna non è stato ancora approvato e che pertanto eventuali ulteriori sopravvenienze passive riguardanti partite pregresse (ante 2012) che in esso dovessero evidenziarsi, previo consenso dell'AEEGSI, saranno oggetto di successivo esame;
- ai conguagli già approvati in via definitiva dall'Autorità d'Ambito con deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 14 aprile 2011 si è ritenuto di applicare il tasso di interesse indicato dall'AEEGSI e che eventuali rilievi presentati dal Gestore, potranno essere ammessi a seguito di verifica e validazione da parte della AEEGSI di differenti metodi di attualizzazione.

Dato atto che l'importo complessivo spettante al gestore in base al calcolo effettuato, così come si desume dalla tabella riportata di seguito, è pari a 106,71 M€, espressi in valuta 2014:

			Importo non attualizzato	Importo attualizzato
1	Importo iniziale		104.556.000,00	112.360.194,79
2a	Conguaglio differenza Reff-Rpda	2010	- 4.018.076,00	- 4.382.760,23
2b		2011	- 19.925.937,94	- 21.413.235,67
3	Conguaglio ex sent CS 431/08		3.225.000,00	3.465.718,16
4	Rettifica CFE 2010-2012			9.572.580,00
5	Rettifica fatture emesse 2010-2012			3.960.460,00
6	Oneri finanziari su 4-5			3.150.708,33
	<b>TOTALE</b>			<b>106.713.665,37</b>

Tutto ciò premesso,

### si propone al Commissario

l'adozione della seguente deliberazione:

- 1) di considerare la premessa come parte integrante del presente atto deliberativo;
- 2) di approvare la quantificazione e il riconoscimento dei conguagli relativi alle partite pregresse ante 2012 pari a 106,71 M€ così come descritti nella relazione di cui all'allegato 1 alla presente deliberazione "Quantificazione e riconoscimento dei conguagli spettanti al gestore per partite precedenti al 2012" e riepilogati nella seguente tabella:

			Importo non attualizzato	Importo attualizzato
1	Importo iniziale		104.556.000,00	112.360.194,79
2a	Conguaglio differenza Reff-Rpda	2010	- 4.018.076,00	- 4.382.760,23
2b		2011	- 19.925.937,94	- 21.413.235,67
3	Conguaglio ex sent CS 431/08		3.225.000,00	3.465.718,16
4	Rettifica CFE 2010-2012			9.572.580,00
5	Rettifica fatture emesse 2010-2012			3.960.460,00
6	Oneri finanziari su 4-5			3.150.708,33
	<b>TOTALE</b>			<b>106.713.665,37</b>

- 3) di comunicare al Gestore Abbanoa s.p.A. che per la riscossione dei conguagli dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'allegato A alla deliberazione AEEGSI n. 643/2013/R/IDR e in particolare:
  - ai sensi del comma 2 dell'art. 31 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, la riscossione dei conguagli dovrà attenersi alle seguenti regole:
    - i conguagli devono essere espressi in unità di consumo, ovvero il conguaglio totale deve essere diviso per i metri cubi erogati nell'anno (a -2), ed il risultato così ottenuto deve essere applicato in funzione del consumo degli utenti nel medesimo anno;
    - i conguagli devono essere evidenziati in bolletta separatamente dalle tariffe approvate per l'anno in corso;
    - è fatto obbligo di esplicitare il periodo di riferimento dei conguagli.
  - ai sensi dell'articolo 32 dell'allegato A alla deliberazione 643/2013/R/IDR al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale, il gestore è tenuto ad osservare modalità minime di rateizzazione nella riscossione degli eventuali conguagli secondo la tabella riportata al comma 1 dello stesso articolo.
- 4) di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente deliberazione all'AEEGSI e al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 5) di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto deliberativo ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

**IL COMMISSARIO**

Letta la soprascritta proposta di deliberazione.

Visti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

**DELIBERA**

Di approvare la soprascritta proposta di deliberazione.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto.

Cagliari, 26 giugno 2014.

Il Commissario  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Alessandro Bianchi)

Il Segretario  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Giuseppe Lutz)

**VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA**

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico ai sensi dell'articolo 49, 1. comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cagliari, 26 giugno 2014.

Il Direttore Generale  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Maurizio Meloni)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 49, 1. comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Cagliari, 26 giugno 2014.

Il Direttore Generale  
\_\_\_\_\_  
(Ing. Maurizio Meloni)

**Area Amministrativa - Servizio Amministrazione**

**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, \_\_\_\_\_ .

Il Funzionario  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Giuseppe Lutz)

**Area Amministrativa - Servizio Amministrazione**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_.

Cagliari, \_\_\_\_\_ .

Il Funzionario  
\_\_\_\_\_  
(Dott. Giuseppe Lutz)